

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci, n. 89/91, rappresentata dal Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16.02.1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente,

E

l'AIRIPA – Associazione Italiana Ricerca in Psicopatologia Dell'Apprendimento, con sede legale in Largo G. Berchet 3 Padova rappresentata dalla dott.ssa Anna Maria Antonucci componente del Direttivo Nazionale AIRIPA nato a Il.... domiciliata per la presente carica presso (qui di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra universitari pubblici o privati;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, adottato con D.R. prot. n. 29853-I/2 Rep. D.R. 1013-2018, del 27 settembre 2018;

CONSIDERATO che l'Università di Foggia ha istituito la *Commissione di Ateneo per l'Attività di supporto alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti disabili e con DSA*, con lo scopo di garantire e favorire il diritto allo studio delle persone diversamente abili, così come previsto dalle leggi n. 104/1992, n. 17/1999 e n. 170/2010, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'Università, nell'ottica della promozione dell'inserimento delle persone con disabilità e con DSA nel contesto sociale, economico, politico e culturale e della realizzazione di un Ateneo accogliente e solidale per tutti gli studenti intende promuovere e sostenere ogni iniziativa che possa migliorare la vita delle persone con disabilità;

VISTO l'art. 5 della Costituzione italiana in materia di uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini;

VISTO il Decreto del MIUR del 06 dicembre 2004, con cui l'AID è stata inclusa nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola;

VISTA la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", che definisce i percorsi per la diagnosi precoce e i successivi interventi didattici riabilitativi;

VISTO il Decreto applicativo MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011, con allegate le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA", che individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università;

CONSIDERATO che l'AIRIPA ha quale scopo istituzionale quello di promuovere attività di formazione, divulgazione e ricerca sulle problematiche inerenti i DSA e la psicopatologia dell'apprendimento;

CONSIDERATO che L'AIRIPA e l'Università degli Studi di Foggia hanno un reciproco interesse ad attivare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispetti ambiti d'intervento;

CONSIDERATO che la Convenzione non comporta oneri economici per le Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

1. Con la presente Convenzione le Parti, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dai rispettivi ordinamenti, si impegnano a collaborare per la promozione e la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno finalizzate all'inclusione, all'integrazione e al miglioramento della qualità della vita degli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento. In particolare, la Convenzione avrà ad oggetto:
 - a) lo scambio di esperienze maturate nel settore dei Disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo;
 - b) la promozione di specifiche iniziative di informazione, formazione e diffusione scientifica, rivolte a docenti e studenti universitari, e anche agli operatori del territorio che contribuiscano a favorire e ad accrescere la conoscenza o l'approfondimento delle tematiche

- riguardanti i Disturbi specifici dell'apprendimento e i Disturbi del neurosviluppo e accrescere la professionalità di chi opera in questo ambito;
- c) lo studio e lo sviluppo di azioni finalizzate all'individuazione, alla tutela ed alla valorizzazione delle persone con Disturbi specifici dell'apprendimento e i Disturbi del neurosviluppo;
- d) conferenze illustrative riguardanti le attività svolte.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle attività di comune interesse, l'Università mette a disposizione le proprie competenze, professionalità, risorse e locali.
2. L'AIRIPA si impegna a mettere a disposizione i propri esperti ed associati per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. Inoltre, le Parti si impegnano a promuovere opportune iniziative volte alla pubblicizzazione della presente Convenzione.
4. L'esecuzione di tale Convenzione non comporterà oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

Art. 4

1. Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto delle normative che disciplinano il funzionamento dell'Università e dell'AIRIPA.
2. Ove si intendano realizzare congiuntamente attività che, pur rientrando nella previsione della presente Convenzione, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, ad esempio, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente Convenzione.

Art. 5

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
 - per l'Università, prof.ssa Paola Palladino, professore ordinario di Psicologia cognitiva e sperimentale;
 - per l'AIRIPA: la dott.ssa Anna Maria Antonucci, componente del Direttivo nazionale AIRIPA;
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora nel corso dello svolgimento delle attività

oggetto della Convenzione uno o entrambi i responsabili indicati si trovino nell'impossibilità di svolgere l'attività richiesta.

Art. 6

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
 - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità civile per i danni che potranno verificarsi presso terzi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 7

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di entrambe.
2. In particolare, il logo dell'Università e quello dell'AIRIPA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni di cui alla presente Convenzione.
3. L'utilizzazione del logo dell'Università e dell'AIRIPA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 della presente Convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8

1. La presente Convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dispositiva dei rispettivi Organi competenti.
2. È fatto salvo il diritto di recesso libero di ciascuna delle Parti da esercitarsi tramite lettera raccomandata A/R oppure PEC con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'obbligo di portare a compimento le attività già intraprese e gli impegni già assunti.
3. Il presente accordo si intenderà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto previsto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 9

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 10

1. Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Art. 11

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 12

1. L'Università degli Studi di Foggia provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia. Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: protocollo@cert.unifg.it.

Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è il Dott. Giuseppe delli Carri, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: rpd@cert.unifg.it.

2. L'AIRIPA si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università degli Studi di Foggia unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'AID è il Sig. _____, responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. _____.
3. L'AIRIPA autorizza l'Università degli Studi di Foggia a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

Art. 13

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, addì _____

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Pierpaolo Limone

PER L'AIRIPA

Dott.ssa Anna Maria Antonucci